# REGOLAMENTO (CE) N. 477/2009 DELLA COMMISSIONE

## del 5 giugno 2009

## relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispettivi codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2009.

*Per la Commissione*
László KOVÁCS
*Membro della Commissione*

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Designazione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazione |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Prodotto consistente in una lastra rettangolare di vetro semitemperato su cui sono fissati vari strati di plastica antiriflesso ed assorbenti.<br><br>Il prodotto non è incorniciato.<br><br>È utilizzato nella fabbricazione di monitor al plasma. | 9001 90 00 | La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9001 e 9001 90 00.<br><br>Gli strati di plastica conferiscono al prodotto le caratteristiche di un elemento di ottica. La classificazione alla voce 7007 come vetro di sicurezza, consistente in vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro, è esclusa.<br><br>Gli elementi di ottica di plastica non montati, lavorati o non lavorati otticamente, sono contemplati dalla voce 9001 (cfr. inoltre le note esplicative del SA alla voce 9001, (D)).<br><br>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9001 90 00 come altri elementi di ottica. |
| 2. Prodotto consistente in una lastra rettangolare di vetro semitemperato su cui sono fissati vari strati di plastica antiriflesso ed assorbenti.<br><br>Il prodotto è incorniciato da una fascia metallica.<br><br>È utilizzato nella fabbricazione di monitor al plasma. | 9002 20 00 | La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9002 e 9002 20 00.<br><br>Gli strati di plastica conferiscono al prodotto le caratteristiche di un elemento di ottica/filtro ottico. La classificazione alla voce 7007 come vetro di sicurezza, consistente in vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro, è quindi esclusa.<br><br>Gli elementi di ottica di plastica montati, lavorati o non lavorati otticamente, sono contemplati dalla voce 9002 (cfr. inoltre le note esplicative del SA alla voce 9001, (D) e 9002).<br><br>Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 9002 20 00 come filtro ottico. |